Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2501

13.11.2026

REGOLAMENTO (UE) 2026/2501 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2026

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto in talune attrezzature da pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ([1]), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. La voce 63 di tale allegato contiene restrizioni relative al piombo (n. CAS 7439-92-1, n. CE 231-100-4) e ai composti del piombo («piombo»), compresa una restrizione relativa al piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide introdotta dal regolamento (UE) 2021/57 della Commissione ([2]).

(2) Il piombo è classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) come molto tossico per gli organismi acquatici e tossico per la riproduzione, a causa dei suoi effetti nocivi sulla fertilità e sullo sviluppo del sistema nervoso del feto e del bambino, che possono determinare danni permanenti e perdita del quoziente intellettivo (QI). Non è stata individuata alcuna soglia sicura di concentrazione di piombo al di sotto della quale il piombo non abbia effetti nocivi sulla salute umana. Il piombo è inoltre associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, renali e del sistema nervoso centrale negli adulti. L'esposizione al piombo può inoltre avere una serie di effetti tossicologici acuti e cronici, compresa la morte, negli animali, in particolare negli uccelli ([4]).

(3) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti contraenti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ([5]) (CMS). Il gruppo di lavoro sulla prevenzione degli avvelenamenti (PPWG) ha elaborato orientamenti per prevenire il rischio di avvelenamento degli uccelli migratori («orientamenti»), che sono stati adottati nel 2014 dalla risoluzione 11.15 del CMS. Gli orientamenti raccomandano sia l'eliminazione graduale dell'uso di munizioni al piombo in tutti gli habitat sia l'eliminazione graduale dell'uso di pesi da pesca in piombo nelle zone in cui è stato dimostrato che gli uccelli migratori sono particolarmente a rischio di avvelenamento da piombo.

([1]) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione, del 25 gennaio 2021, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj).

([3]) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

([4]) Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), *Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on Lead in shot*, pag. 3. https://echa.europa.eu/documents/10162/28acf817-61a6-3ca6-4e85-a71ef0e07740.

([5]) https://www.cms.int/en/convention-text.

(4) Il 16 luglio 2019 la Commissione ha chiesto ([6]) all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, di predisporre un fascicolo («fascicolo a norma dell'allegato XV»), al fine di affrontare le preoccupazioni riguardanti la salute umana e l'ambiente derivanti dalla presenza di piombo in: i) munizioni, comprese le munizioni utilizzate in terreni diversi dalle zone umide e le pallottole utilizzate sia in zone umide sia in terreni diversi dalle zone umide; e ii) attrezzature da pesca. Il mandato non si estendeva all'uso di munizioni per il tiro al chiuso, né all'uso da parte delle forze di polizia, dell'esercito e di altre forze di sicurezza.

(5) Il 24 marzo 2021 l'Agenzia ha pubblicato il fascicolo a norma dell'allegato XV ([7]) in cui ha concluso che il piombo contenuto nelle munizioni e in talune attrezzature da pesca rappresenta un rischio per l'ambiente e la salute umana, in particolare per le popolazioni vulnerabili quali i bambini, che non è adeguatamente controllato e che deve essere affrontato a livello di Unione. L'Agenzia ha concluso che l'ingestione da parte di uccelli e altri animali di munizioni a base di piombo non recuperate, piombi da pesca a base di piombo («piombi da pesca in piombo») ed esche artificiali a base di piombo («esche artificiali in piombo») provenienti dalle attività di caccia, tiro sportivo e pesca provoca avvelenamento e frequenti decessi di animali. Essa ha inoltre rilevato che l'accumulo di piombo nei poligoni di tiro sportivo può comportare la lisciviazione di acque superficiali inquinate da piombo nei corsi d'acqua locali e può compromettere le acque sotterranee, determinando il potenziale avvelenamento di persone, bestiame e fauna selvatica. L'Agenzia ha altresì concluso che esistono rischi per la salute umana associati al consumo di carne di animali uccisi con munizioni al piombo, in particolare per i bambini di età pari o inferiore a sette anni, o alla fabbricazione domestica di munizioni, piombi da pesca o esche artificiali in piombo.

(6) L'Agenzia ha stimato che, se gli attuali rilasci di piombo derivante dal tiro e dalla pesca nell'Unione dovessero continuare al ritmo attuale, nei prossimi 20 anni saranno rilasciate nell'ambiente circa 876 000 tonnellate di piombo. Ciò esporrà almeno: i) 7 milioni di uccelli al rischio di avvelenamento a causa dell'ingestione di piombi da pesca ed esche artificiali; ii) 135 milioni di uccelli al rischio di avvelenamento a causa dell'ingestione di munizioni al piombo; e iii) 14 milioni di uccelli al rischio di avvelenamento a causa dell'ingestione di piombo attraverso il consumo di cibo. L'Agenzia ha inoltre stimato che ogni anno circa 13,8 milioni di persone provenienti da famiglie di cacciatori, tra cui 1,1 milioni di bambini di età pari o inferiore a sette anni, sono vulnerabili all'esposizione al piombo derivante dalle carni di selvaggina.

(7) In tale contesto, l'Agenzia ha proposto una restrizione relativa al piombo contenuto nelle munizioni e in talune attrezzature da pesca che comprendeva, tra l'altro, una restrizione relativa all'immissione sul mercato e all'uso del piombo in concentrazioni pari o superiori all'1 % in piombi da pesca, esche artificiali, fili di piombo da pesca e piombi a perdere. L'Agenzia ha inoltre proposto di imporre obblighi di informazione ai rivenditori al dettaglio di tali prodotti e obblighi di etichettatura ai fornitori di munizioni. La restrizione proposta era intesa a ridurre le emissioni di piombo di circa 630 000 tonnellate, di cui 48 300 tonnellate derivanti dal mancato utilizzo del piombo nelle attrezzature da pesca, nei 20 anni successivi alla sua introduzione. Si tratterebbe di una riduzione del 72 % rispetto a una situazione senza la restrizione proposta. La restrizione impedirebbe inoltre la perdita di QI in circa 7 000 bambini nell'Unione ogni anno, con un risparmio in termini di assistenza sociale pari a circa 70 milioni di EUR all'anno.

(8) Nel suo fascicolo a norma dell'allegato XV, l'Agenzia ha individuato numerose alternative al piombo nelle attrezzature da pesca (quali ottone, calcestruzzo, ciottoli, acciaio, stagno, zinco e tungsteno), ma ha riconosciuto che alcune di queste alternative, in particolare l'ottone e lo zinco, sono dannose per l'ambiente. L'Agenzia ha osservato che nei negozi al dettaglio sono ampiamente disponibili alternative ai fili di piombo da pesca contenenti piombo e che i piombi a perdere possono essere sostituiti con tecniche diverse o piombi da pesca alternativi che non sono destinati a essere abbandonati durante l'uso e pertanto non causano un rilascio diretto e intenzionale di piombo nell'ambiente.

(9) L'Agenzia ha raccomandato di applicare quanto prima le restrizioni relative ai fili di piombo da pesca e ai piombi a perdere, data la disponibilità di alternative e la necessità di prevenire il rilascio diretto e intenzionale di piombo nell'ambiente. Al fine di consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove norme e di attuare le misure necessarie di gestione del rischio, l'Agenzia ha raccomandato un'applicazione differita delle restrizioni relative agli articoli diversi dai fili di piombo da pesca e dai piombi a perdere che rientrano nell'ambito di applicazione del fascicolo a norma dell'allegato XV e degli obblighi di informazione e di etichettatura.

([6]) https://echa.europa.eu/documents/10162/17233/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf.

([7]) Agenzia europea per le sostanze chimiche, *Annex XV Restriction Report – Lead in outdoor shooting and fishing*, 24 marzo 2021, https://echa.europa.eu/documents/10162/da9bf395-e6c3-b48e-396f-afc8dcef0b21.

(10) L'Agenzia ha preso in considerazione una deroga per i piombini spaccati di peso pari o inferiore a 0,06 g immessi sul mercato in imballaggi a prova di perdite e a prova di bambino, ma ha deciso di mantenere la restrizione a causa del rischio residuo per gli uccelli.

(11) Solo un numero limitato di Stati membri dispone di disposizioni nazionali che vietano l'uso del piombo nella pesca al fine di ridurre le emissioni di piombo e l'esposizione ad esso. Il fascicolo a norma dell'allegato XV ha dimostrato la necessità di un'azione a livello di Unione per affrontare il rischio associato al piombo contenuto in talune attrezzature da pesca, al fine di garantire un livello armonizzato di protezione in tutta l'Unione.

(12) Il 2 giugno 2022 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato un parere a norma dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1907/2006 in relazione al fascicolo a norma dell'allegato XV. Nel suo parere, il RAC si è dichiarato d'accordo con la conclusione dell'Agenzia, secondo cui l'uso del piombo nella pesca comporta un'ampia gamma di rischi sia per la salute umana sia per l'ambiente. Il RAC ha concluso che la restrizione proposta dall'Agenzia sarebbe la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati.

(13) Il RAC non ha sostenuto una deroga per i piombini spaccati di peso pari o inferiore a 0,06 g, anche se immessi sul mercato in imballaggi a prova di perdite e a prova di bambino, in quanto ciò ridurrebbe il livello di protezione ambientale garantito dalla restrizione.

(14) Il RAC ha sostenuto le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione proposte dall'Agenzia per il piombo contenuto in talune attrezzature da pesca. Per evitare confusione, il RAC ha tuttavia raccomandato di aumentare il limite di concentrazione di piombo che determinerebbe l'applicazione delle prescrizioni dallo 0,3 % all'1 % in peso, in modo da allinearlo al limite di concentrazione che determina il divieto di immissione sul mercato e di utilizzo.

(15) Il 2 dicembre 2022 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha adottato un parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Esso ha concluso che la restrizione proposta sarebbe la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati, come concluso dal RAC, purché le condizioni siano modificate come proposto dal SEAC. Tale conclusione tiene conto della proporzionalità dei benefici socioeconomici della misura rispetto ai relativi costi socioeconomici.

(16) Il SEAC non ha potuto giungere a una conclusione in merito alla giustificazione, dal punto di vista socioeconomico, di una deroga per l'uso del piombo in piombini spaccati di peso pari o inferiore a 0,06 g. Ciò era dovuto alla mancanza di prove relative alla disponibilità e alle prestazioni tecniche delle alternative, nonché alle ripercussioni socioeconomiche di una restrizione a tale uso.

(17) Il SEAC non disponeva di informazioni sufficienti per stabilire se il costo della fornitura di informazioni nei punti vendita (come proposto dall'Agenzia e sostenuto dal RAC) fosse pienamente giustificato o se altre misure di sensibilizzazione potessero influenzare in modo più efficace il comportamento di acquisto. Il SEAC ha convenuto con il RAC che lo stesso limite di concentrazione dell'1 % in peso proposto per limitare l'immissione sul mercato e l'uso del piombo in talune attrezzature da pesca dovrebbe applicarsi anche alle prescrizioni in materia di etichettatura e informazione al fine di evitare confusione e facilitare l'applicazione delle norme. Il SEAC ha inoltre sostenuto la proposta del RAC di applicare le prescrizioni in materia di etichettatura e informazione alle alternative contenenti rame e leghe di rame solo quando il tenore di piombo è pari o superiore al 3 % in peso.

(18) Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («forum») è stato consultato conformemente all'articolo 77, paragrafo 4, lettera h), del regolamento (CE) n. 1907/2006. Le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(19) Il 27 febbraio 2023 l'Agenzia ha inoltrato il parere del RAC e del SEAC ([8]) alla Commissione.

([8]) Comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC), *Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on lead and its compounds*, 2 dicembre 2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/2c82ef18-ce5d-4b4f-8ff0-002932154acc.

(20) Tenendo conto del fascicolo a norma dell'allegato XV, del parere del RAC e del SEAC, delle ripercussioni socioeconomiche e della disponibilità di alternative, la Commissione ritiene che l'uso del piombo nelle munizioni e in talune attrezzature da pesca comporti un rischio inaccettabile per l'ambiente e la salute umana e che tale rischio debba essere affrontato a livello di Unione. È pertanto opportuno limitare l'immissione sul mercato e l'uso di tali munizioni e attrezzature da pesca.

(21) Al fine di ridurre la complessità e aumentare la chiarezza giuridica, la Commissione ritiene che la restrizione relativa al piombo contenuto nelle munizioni e in talune attrezzature da pesca, proposta nel fascicolo a norma dell'allegato XV, esaminata nel parere del RAC e del SEAC e valutata nel parere fornito dal forum, dovrebbe essere adottata dalla Commissione mediante due regolamenti distinti.

(22) La restrizione dovrebbe applicarsi all'immissione sul mercato di talune attrezzature da pesca sia per la pesca commerciale sia per la pesca ricreativa. Per contro, per quanto riguarda l'uso, il forum ha osservato che sarebbe molto difficile far rispettare il divieto di utilizzo per la pesca ricreativa in quanto riguarda i privati cittadini e le abitazioni private. Inoltre, l'uso di attrezzature da pesca per la pesca ricreativa è comunque destinato a diminuire nel corso del tempo a seguito della restrizione relativa all'immissione sul mercato. Di conseguenza la restrizione all'uso di talune attrezzature da pesca dovrebbe applicarsi solo alla pesca commerciale e il presente regolamento non dovrebbe armonizzare l'uso del piombo nelle attrezzature da pesca per la pesca ricreativa e, pertanto, non dovrebbe impedire agli Stati membri di adottare misure volte a garantire la protezione dell'ambiente o della salute umana in tale ambito.

(23) La restrizione relativa al piombo contenuto in talune attrezzature da pesca dovrebbe applicarsi alle attrezzature da pesca con una concentrazione di piombo pari o superiore all'1 % in peso. Si ritiene che il limite di concentrazione dell'1 % sia sufficiente per affrontare il rischio individuato e possa essere facilmente rispettato dai produttori di alternative, dato che alcune di tali alternative potrebbero contenere piombo come impurità.

(24) La Commissione ritiene che i piombi da pesca di peso superiore a 1 kg non comportino il rischio di essere ingeriti dagli uccelli e non debbano pertanto essere soggetti a restrizioni. La Commissione ritiene inoltre che la restrizione relativa all'immissione sul mercato e all'uso di fili di piombo da pesca e piombi a perdere dovrebbe applicarsi dopo un periodo di soli sei mesi, al fine di prevenire rapidamente il rilascio diretto e deliberato di piombo nell'ambiente, pur concedendo agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi alla restrizione. La Commissione concorda inoltre con l'Agenzia, con il RAC e con il SEAC sul fatto che un peso racchiuso, incorporato o infilato in una rete da pesca o in una lenza non contribuisce al rischio individuato per gli animali, in particolare gli uccelli. La Commissione ritiene pertanto che tali pesi non dovrebbero essere oggetto della restrizione.

(25) Per le esche artificiali da pesca contenenti leghe di rame, è giustificata una deroga che consenta in tali esche artificiali una concentrazione di piombo superiore all'1 % ma inferiore al 3 % in peso, al fine di evitare modifiche ai macchinari che comportano un forte aumento dei costi di produzione e garantire la continuità della produzione di esche artificiali in ottone, che sono le alternative più comuni alle esche artificiali in piombo e attualmente contengono piombo in concentrazioni comprese tra l'1 % e il 3 %. Tale deroga dovrebbe tuttavia essere riesaminata dopo 10 anni per verificare se sono state sviluppate nuove leghe di rame contenenti meno dell'1 % di piombo in peso.

(26) La Commissione riconosce le difficoltà tecniche legate alla ricerca di alternative al piombo che siano sufficientemente malleabili e pesanti da poter essere utilizzate in piombini spaccati molto piccoli. Ritiene pertanto che una deroga per l'uso del piombo in piombini spaccati di peso pari o inferiore a 0,06 g sia giustificata se tali piombini spaccati sono immessi sul mercato in imballaggi a prova di perdite e a prova di bambino, al fine di ridurre al minimo i rilasci accidentali nell'ambiente. La Commissione ritiene inoltre che tale deroga dovrebbe essere riesaminata dopo 10 anni per valutare se siano state sviluppate nuove alternative e se la deroga sia ancora giustificata.

(27) La Commissione concorda con l'Agenzia e il RAC sul fatto che l'obbligo per i rivenditori al dettaglio di esporre le informazioni nei punti vendita fisici e online, nonché sugli imballaggi, sia giustificato al fine di avvertire gli utilizzatori dei rischi derivanti dall'uso di piombi da pesca ed esche artificiali in piombo.

(28) Al fine di evitare inutili sprechi, la restrizione non dovrebbe applicarsi all'uso di determinati piombi da pesca ed esche artificiali per la pesca commerciale immessi sul mercato dell'Unione prima dell'entrata in applicazione di tale restrizione.

(29) Alcuni Stati membri dispongono di disposizioni nazionali per la protezione dell'ambiente o della salute umana che vietano o limitano l'uso del piombo in esche artificiali, piombi da pesca o fili di piombo da pesca, che sono più rigorose di quelle stabilite nel presente regolamento. Obbligare tali Stati membri a ridurre il loro attuale livello di protezione dall'esposizione al piombo per conformarsi al presente regolamento potrebbe comportare un maggiore utilizzo del piombo in tali Stati membri. Un tale risultato non sarebbe compatibile con l'elevato livello di protezione richiesto dall'articolo 114, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a mantenere disposizioni più rigorose per l'uso di talune attrezzature da pesca.

(30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, alla voce 63, colonna 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

	«21. Da non immettere sul mercato per alcuna attività di pesca, né da utilizzare per la pesca commerciale, in concentrazioni di piombo (espresse in metallo) pari o superiori all'1 % in peso: a) in piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 50 g, non contemplati dalla lettera c) del presente paragrafo, a decorrere dal 3 dicembre 2029; b) in piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 1 kg, ma superiore a 50 g, e non contemplati dalla lettera c) del presente paragrafo, a decorrere dal 3 dicembre 2031; c) in fili di piombo da pesca e piombi a perdere, a decorrere dal 3 marzo 2027. 22. A decorrere dal 3 marzo 2027, i rivenditori al dettaglio di piombi da pesca ed esche artificiali di qualsiasi dimensione o peso, contenenti piombo in concentrazioni pari o superiori all'1 % in peso, devono esporre in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni presso il punto vendita e in prossimità dei prodotti di cui sopra o, nel caso di vendite a distanza, nell'offerta di vendita a distanza: "***ATTENZIONE****: questo prodotto contiene piombo, che è altamente tossico per l'ambiente e può nuocere alla fertilità o al feto. Nell'UE l'immissione sul mercato e l'utilizzo del piombo nelle attrezzature da pesca di seguito elencate sono soggetti a restrizioni a decorrere dal:* — *3 dicembre 2029 per piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 50 g;* — *3 dicembre 2031 per piombi da pesca ed esche artificiali di peso pari o inferiore a 1 kg, ma superiore a 50 g;* — *3 marzo 2027 per fili di piombo da pesca e piombi a perdere di qualsiasi peso*. *Ulteriori informazioni, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative senza piombo, sono disponibili all'indirizzo [www.echa.europa.eu]*." Le informazioni di cui al primo comma sono redatte nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito il punto vendita o, nel caso di vendite a distanza, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è offerta la vendita a distanza, salvo che lo Stato membro interessato non disponga diversamente in merito a tali lingue. 23. A titolo di deroga, i paragrafi 21 e 22 non si applicano: a) alle esche artificiali realizzate in leghe di rame contenenti una concentrazione di piombo (espressa in metallo) inferiore al 3 % in peso; b) ai piombini spaccati di peso pari o inferiore a 0,06 g immessi sul mercato in imballaggi a prova di perdite e a prova di bambino. Le deroghe di cui alle lettere a) e b) sono riesaminate dalla Commissione, sulla base di una relazione elaborata dall'Agenzia, dopo il 3 dicembre 2036. 24. A titolo di deroga, il paragrafo 21, lettere a) e b), non si applica all'utilizzo di piombi da pesca ed esche artificiali immessi sul mercato dell'Unione rispettivamente prima del 3 dicembre 2029 e del 3 dicembre 2031. 25. Gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per la protezione dell'ambiente o della salute umana più rigorose di quelle previste ai paragrafi da 21 a 24, purché tali misure soddisfino entrambe le condizioni seguenti: a) sono in vigore il 3 dicembre 2026; b) limitano solo l'utilizzo, ma non l'immissione sul mercato, del piombo nelle esche artificiali, nei piombi da pesca e nei fili di piombo da pesca. 26. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 25. Ugualmente senza indugio, la Commissione rende pubblicamente disponibili i testi delle disposizioni nazionali che ha ricevuto.

	27. Ai fini dei paragrafi da 21 a 26 si applicano le seguenti definizioni: a) per “piombo da pesca” si intende un peso fissato o destinato a essere fissato a una lenza da pesca, a un’esca artificiale o a una rete da pesca per mantenerla immersa o in una determinata posizione, ma non un peso racchiuso, incorporato o infilato in una rete da pesca o in una lenza; b) per “esca artificiale” si intende un oggetto utilizzato per attirare pesci o altri animali, in modo che possano essere catturati; c) per “filo di piombo da pesca” si intende un sottile filo di metallo destinato a essere tagliato in pezzi corti e utilizzato come peso per mantenere immerse le esche artificiali; d) per “piombo a perdere” si intende un piombo da pesca destinato a essere deliberatamente rilasciato durante l’utilizzo; e) per “piombino spaccato” si intende un piombo da pesca costituito da un piccolo pezzo di metallo che viene fissato alla lenza da pesca per aggiungervi peso; f) per “pesca commerciale” si intende la pesca a scopo di lucro e non a fini ricreativi; g) per “attrezzature da pesca” si intendono le attrezzature, compresi piombi da pesca, esche artificiali e fili di piombo da pesca, utilizzate nella pesca commerciale o ricreativa.»